

Whistleblowing policy

Versione 1 del 14/12/2023

INDICE

Premessa

Cos'è il Whistleblowing

Il whistleblowing è il sistema di Segnalazione, tutela e protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

A tal fine, la presente procedura disciplina le modalità di **Segnalazioni interne** all'Ente e, in particolare:

- definisce l'**ambito** di applicazione del processo di Segnalazione;
- identifica i **soggetti** che possono effettuare le Segnalazioni e che sono tutelati secondo le disposizioni del d.lgs. 24/2023;
- circoscrive l'**oggetto e i contenuti della Segnalazione** secondo le previsioni di cui al d.lgs. 24/2023;
- identifica e disciplina i **canali interni** attraverso cui effettuare la Segnalazione interna all'Ente (canale scritto e orale);
- identifica e prescrive i **principi e le regole generali** che governano il processo di Segnalazione interno dell'Ente, nonché le conseguenze di eventuali abusi nell'utilizzo dei canali istituiti;
- definisce il processo di **gestione della Segnalazione** nelle sue varie fasi, identificando ruoli, responsabilità, modalità operative e strumenti utilizzati.

Il sistema di whistleblowing, così definito, è disciplinato dalle disposizioni normative di cui al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

Titolo I – Procedure di Segnalazione

Art. 1. Soggetti del sistema di Segnalazione

Quali ruoli sono previsti

SEGNALANTE	È la persona fisica che effettua la Segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Secondo l'art. 3, comma 3, d.lgs. 24/2023, i Segnalanti sono: a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio; c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività per l'Ente; h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.
SEGNALATO – PERSONA COINVOLTA	È il soggetto (persona fisica o giuridica) nei confronti del quale viene attribuita la violazione segnalata da parte del Segnalante.
FACILITATORE	È la persona fisica operante all'interno del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, che assiste la persona Segnalante nel processo di Segnalazione e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
PERSONE DEL MEDESIMO CONTESTO LAVORATIVO	Sono le persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del Segnalante, e sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.
COLLEGHI DI LAVORO	Colleghi di lavoro che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che hanno con la persona che segnala un rapporto abituale e corrente (al momento della Segnalazione, lavorano con il Segnalante).

ENTI DI PROPRIETA' DELLA PERSONA SEGNALANTE	Ente di proprietà della persona Segnalante (sia i casi in cui un soggetto è titolare di un ente in via esclusiva, sia in compartecipazione maggioritaria con terzi).
ENTI PRESSO IL QUALE IL SEGNALANTE LAVORA	Enti presso i quali il Segnalante lavora (ci si riferisce, a titolo esemplificativo, alla situazione in cui il dipendente di un'impresa che effettua un servizio di fornitura per un'amministrazione/ente segnali o denunci una violazione avvenuta in quest'ultimo).
ENTI CHE OPERANO NEL MEDESIMO CONTESTO LAVORATIVO	Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante anche se non di proprietà. Si tratta di enti, sia del settore pubblico che privato, che non hanno un vero e proprio legame diretto con il Segnalante né sotto il profilo della proprietà né in quanto quest'ultimo vi presti lavoro o servizio.
RESPONSABILE DELLA SEGNALAZIONE	È il responsabile individuato ai sensi del d.lgs. 24/2023 come destinatario delle Segnalazioni della presente procedura.
COLLABORATORE	Soggetto che fa parte della struttura di supporto del Responsabile della segnalazione che è coinvolto nell'analisi della Segnalazione e nella eventuale istruttoria. Ha accesso a limitate informazioni inserite nelle Segnalazioni se autorizzato dal Responsabile della segnalazione ed è soggetto ai medesimi vincoli di riservatezza.

Art. 2. Ambito oggettivo di applicazione

Sono oggetto di Segnalazione le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente.

Violazione	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente.
Violazioni del D.lgs. 231/2001	1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.lgs. 231/2001) 2. Reati Societari (art. 25 ter, D.lgs. 231/2001). 3. Salute e sicurezza dei lavoratori (art. 25 septies, D.lgs. 231/2001) 4. Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (art. 25 duodecies, D.lgs. 231/2001) 5. Delitti contro la personalità individuale, con particolare riferimento a quelli in danno di minori (art. 25 quinquies, D.lgs. 231/2001) 6. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis, D.lgs. 231/2001) 7. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies, D.lgs. 231/2001) 8. Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies, D.lgs. 231/2001) 9. Ricettazione, auto/riciclaggio, impiego di denaro o beni illeciti (art. 25 octies, D.lgs. 231/2001) 10. Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies, D.lgs. 231/2001) 11. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi da contanti (art. 25 octies.1, D.lgs. 231/2001)
Cosa NON può essere oggetto di Segnalazione:	1. Le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività (maladministration); 2. Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure

	gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, ecc.). 3. Le Segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 24/2023. 4. Le Segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'UE.
--	--

Oggetto della Segnalazione

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower (segnalante), ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di Segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

La Segnalazione deve contenere una chiara descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione, con indicazione della tipologia della violazione, delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti, facendo emergere quanto più possibile:

- la tipologia di violazione segnalata;
- la lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'Ente;
- le ragioni connesse al contesto lavorativo del Segnalante.

Infatti, le violazioni segnalate devono riguardare situazioni, fatti, circostanze, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del contesto lavorativo.

CONTESTO LAVORATIVO

Per contesto lavorativo si intendono le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito del rapporto di lavoro che indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di Segnalazione.

La tutela delle persone Segnalanti si applica anche qualora la Segnalazione interna avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico **non è ancora iniziato**, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

- b) durante il **periodo di prova**;
- c) **successivamente** allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La Segnalazione deve essere effettuata in buona fede, deve essere il più possibile circostanziata e offrire il maggior numero di elementi per consentire di effettuare le dovute verifiche ed attività istruttorie.

La Segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale del Segnalante.

Non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi, ma solo che ne sia ragionevolmente convinto.

Le Segnalazioni non devono assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti.

È espressamente vietato il ricorso a espressioni ingiuriose; l'invio di Segnalazioni di natura discriminatoria e/o con finalità puramente diffamatorie o calunniose.

Risulta comunque indispensabile che la Segnalazione presentata sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal Segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti; deve contenere tutte le informazioni e i dati conosciuti dal Segnalante (le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione, la descrizione del fatto), per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita (indicazione delle generalità se conosciute o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati). È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto della Segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Art. 3. Modalità di presentazione della Segnalazione interna

Il Segnalante deve inviare la Segnalazione al Responsabile della Segnalazione tramite l'apposita piattaforma web istituita dall'Ente all'indirizzo <https://enac.segnalazioni.net>, che prevede sia un canale scritto sia un canale orale.

Il Responsabile della Segnalazione è il solo destinatario delle Segnalazioni secondo la presente procedura.

Nel caso in cui la Segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal Responsabile della Segnalazione tale ultimo soggetto indicherà alla persona Segnalante la data di trasmissione al Responsabile della Segnalazione entro sette giorni dal suo ricevimento.

Le Segnalazioni possono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

CANALE INTERNO SEGNALAZIONE SCRITTA	1. TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE	Tramite il servizio postale in busta chiusa indirizzata al Responsabile della Segnalazione presso la sede dell'Ente, che all'esterno rechi la dicitura "NON APRIRE - RISERVATA PERSONALE - WHISTLEBLOWING".
	2. CANALE INFORMATICO	tramite accesso al software al link https://enac.segnalazioni.net
CANALE INTERNO SEGNALAZIONE ORALE	1. TRAMITE SISTEMA DI MESSAGGISTICA VOCALE	Tramite registrazione di messaggio vocale tramite il software al link https://enac.segnalazioni.net
	2. TRAMITE INCONTRO DEDICATO	Solo se richiesto dal Segnalante, incontri diretti fissati entro un termine ragionevole dal Responsabile della Segnalazione

Per le Segnalazioni tramite il servizio postale il Segnalante in via preferenziale utilizza la modulistica reperibile sul sito web istituzionale dell'Ente nella Sezione Ente trasparente <https://www.enac.org/ente-trasparente/amministrazione-trasparente>, e che qui si allega.

Il modulo deve essere compilato dal Segnalante in tutte le sue parti, al fine di fornire al Responsabile della Segnalazione tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dei fatti che sono ricompresi nell'oggetto della Segnalazione.

Il Responsabile della Segnalazione, una volta ricevuta la Segnalazione, provvederà a trascrivere il contenuto della Segnalazione nella piattaforma dedicata creando un fascicolo della segnalazione preservando così il contenuto e l'identità del segnalante.

La busta sarà quindi eliminata e la Segnalazione sarà gestita tramite la piattaforma web.

Il Responsabile della Segnalazione potrà autorizzare un soggetto Collaboratore, debitamente formato sulla disciplina di cui al d.lgs. 24/2023, a coadiuvarlo nella gestione dell'istanza.

Il Collaboratore è soggetto ai medesimi obblighi di riservatezza del Responsabile della Segnalazione la cui violazione è punita a livello disciplinare. In ogni caso, il Responsabile della Segnalazione avrà l'onere di mantenere riservati i dati identificativi del Segnalante e il contenuto della Segnalazione.

Al Segnalante è consentito di verificare, in qualsiasi momento tramite la piattaforma web lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Per le modalità di Segnalazione tramite canale informatico, si precisa che il software whistleblowing utilizzato è Legality Whistleblowing Segnalazione illeciti di Digital PA.

DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA

Ambiente di segnalazione

Il Segnalante o Whistleblower può:

- Accedere in maniera riservata e sicura al sistema in diverse modalità:
 - Modalità Riservata: registrandosi al sistema per l'invio di una segnalazione "nominativa e con gestione dell'identità riservata" (utente registrato);
 - Modalità Anonima: inviando una segnalazione senza registrazione e identificazione;
- Inserire le proprie segnalazioni, scritte o vocali, tramite una procedura intuitiva e di facile compilazione;
- Inviare la segnalazione tramite la piattaforma web
- Seguire la segnalazione e visualizzare lo stato di lavorazione della segnalazione;
- Scambiare messaggi con il Responsabile e, se previsto, anche con i Collaboratori;
- Ricevere via e-mail avvisi di risposta alla propria segnalazione e ai messaggi.

Ricezione e trattamento della segnalazione

Le segnalazioni vengono assegnate automaticamente al Responsabile di competenza in base alla tipologia di segnalazione. Il Responsabile potrà trasferire o condividere le segnalazioni tra di loro e assegnarle ai Collaboratori.

Tipologie di segnalazione

La piattaforma può essere configurata per consentire l'invio di segnalazioni "riservate" e segnalazioni "anonime".

Segnalazioni Riservate

Per segnalazioni riservate si intendono le segnalazioni di utenti identificabili. Le segnalazioni riservate prevedono la registrazione preliminare dell'utente e successivamente, una volta creato l'account, l'utente può inviare la segnalazione.

I dati del segnalante registrato sono separati dalla segnalazione, pertanto la segnalazione viene inviata al Responsabile in forma anonima.

Soltanto il Responsabile è in grado di associare la segnalazione all'utente che l'ha creata e quindi visualizzare l'identità del segnalante.

Segnalazioni Anonime

Le segnalazioni anonime sono segnalazioni che non consentono l'associazione della segnalazione al nominativo del segnalante, in quanto il dato del nominativo del segnalante non esiste. In questo caso il segnalante non è obbligato a registrarsi al sistema e accede alla segnalazione tramite i codici generati dal sistema nella fase di invio della segnalazione.

Ambiente di segnalazione

Sono disponibili due modalità di segnalazione: scritta e vocale.

Segnalazione Scritta

Il segnalante dovrà compilare i campi obbligatori e fornire tutte le informazioni utili a identificare e verificare il fatto.

Segnalazione vocale

La segnalazione vocale consente al segnalante di compilare campi limitati e di fornire le informazioni tramite messaggio vocale.

La voce del segnalante sarà irriconoscibile grazie ad un sistema integrato di distorsione vocale.

Monitoraggio e integrazione della segnalazione

Il segnalante può seguire lo stato di lavorazione della segnalazione, integrarla e rispondere ad eventuali richieste del Responsabile attraverso l'area messaggi integrata.

Comunicazioni con il segnalante

Messaggi

Nell'area messaggi confluiscono i messaggi scambiati tra il Gruppo di Lavoro e il segnalante. I messaggi, come tutte le informazioni inserite in piattaforma, sono salvati in maniera cifrata.

Documenti

Nella sezione Documenti è possibile inserire la documentazione raccolta durante l'istruttoria.

Soggetti terzi

La sezione consente di creare un canale di comunicazione con un Soggetto Terzo (ad esempio un testimone, l'accusato o altre persone informate dei fatti) non registrato in piattaforma.

Il Soggetto Terzo accede ad un'area dedicata nella quale può inviare e ricevere messaggi e documenti dialogando esclusivamente con il Responsabile.

I messaggi scambiati in quest'area sono protetti con crittografia asimmetrica e sono decifrabili esclusivamente dal destinatario del messaggio tramite la specifica piattaforma software.

Log Attività

Tutte le operazioni effettuate sulle segnalazioni, da parte di tutti gli utenti, vengono registrate nei Log di sistema in maniera anonima e criptata per garantire la massima riservatezza e anonimato.

Dettagli della segnalazione

Stato di lavorazione

Il Responsabile ha la facoltà di modificare lo stato in modo da organizzare in maniera efficiente le varie segnalazioni.

Gli stati di lavorazione, possono essere configurati e per default sono così definiti:

- Non letta (automatico);
- Letta (automatico);
- In lavorazione;
- Archiviata:
 - Rigettata (non si è ritenuto di dover prendere in considerazione la segnalazione);
 - Accettata;
 - Provvedimento disciplinare;

- Inoltrata a soggetti terzi competenti;
- Altro (...).

Le segnalazioni che hanno avuto un esito, vengono archiviate nell'elenco Segnalazioni Chiuse. Lo Stato di Lavorazione è visibile anche al Segnalante, che può così seguire lo stato di avanzamento della propria segnalazione.

Identità del segnalante

In caso sia stata effettuata una Segnalazione Riservata, il Responsabile ha la possibilità di visualizzare l'Identità del segnalante a seguito della motivazione della richiesta.

Gruppo di lavoro

Responsabili

È possibile la condivisione o la riassegnazione della segnalazione da parte di un Responsabile ad un altro, che potrà, quindi, gestire la segnalazione con le stesse facoltà.

Collaboratori

Il Collaboratore associato ad una segnalazione ha accesso alle seguenti sezioni del fascicolo:

- Messaggi Interni;
- Documenti;
- Messaggi con il segnalante.

Architettura

Il servizio viene erogato in S.a.a.S. (Software as a Service), garantendo la terzietà del sistema. Sono garantiti continui aggiornamenti di sicurezza del software ed efficienza dell'Help Desk dedicato. È, quindi, un software accessibile tramite la rete internet esclusivamente attraverso il protocollo HTTPS ed è ottimizzato per la visualizzazione su qualsiasi recente browser.

I dati inseriti nel sistema vengono cifrati sia nella trasmissione, tramite il protocollo HTTPS, sia in memorizzazione, tramite un avanzato sistema di cifratura. Il sistema è installato su una infrastruttura di Server Dedicati certificata TIER IV1, che garantisce le migliori prestazioni in termini di sicurezza e di disponibilità dei dati.

Sicurezza e riservatezza lato Software

Sulla piattaforma Segnalazione Illeciti - Whistleblowing tutte le informazioni che possono rivelare i contenuti di una segnalazione e l'identità del suo autore, o che possono dare indicazioni sull'attività di un segnalante, sono protette da un sistema di cifratura.

Le segnalazioni (comprese le bozze), gli allegati (anche quelli temporanei), i log di attività e le sessioni sono cifrate.

Inoltre, non esiste alcuna correlazione diretta tra utente della piattaforma (segnalante) ed eventuali segnalazioni.

Il processo di Registrazione è separato dalla segnalazione, il che consente la gestione delle segnalazioni riservate (nelle quali il segnalante è identificabile) in maniera anonima.

È inibita la possibilità di utilizzare l'indirizzo email aziendale sia per effettuare la registrazione sia come punto di contatto per gli esiti della segnalazione.

Il Segnalante non dovrà altresì effettuare collegamenti al sistema di segnalazione da un dispositivo aziendale.

È dovere del Segnalante proteggere adeguatamente la riservatezza sia del codice identificativo della segnalazione, sia della password di accesso.

Autenticazione a due fattori (strong authentication)

L'accesso al sistema deve essere confermato tramite inserimento di un codice inviato dal sistema all'indirizzo email dell'utente. L'opzione può essere disabilitata dall'utente stesso.

Il Responsabile della Segnalazione potrà autorizzare un soggetto Collaboratore a coadiuvarlo nella gestione dell'istanza.

Il soggetto Collaboratore è soggetto ai medesimi obblighi di riservatezza del Responsabile della Segnalazione la cui violazione è punita a livello disciplinare.

In ogni caso, il Responsabile della Segnalazione avrà l'onere di mantenere riservati i dati identificativi del Segnalante e il contenuto della Segnalazione.

Al Segnalante è consentito di verificare, in qualsiasi momento tramite l'applicazione, lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Per le Segnalazioni tramite il canale orale è istituito un sistema di registrazione di messaggistica vocale.

Attraverso la piattaforma web istituita dall'Ente all'indirizzo <https://enac.segnalazioni.net> è possibile effettuare una segnalazione vocale tramite registrazione di un messaggio vocale e compilazione di alcuni campi. La voce del segnalante sarà irriconoscibile grazie ad un sistema integrato di distorsione vocale.

Il Responsabile della Segnalazione riceverà notifica della presenza di una segnalazione e comunicherà con il Segnalante tramite la piattaforma informatica.

Solo se richiesto dal Segnalante, il Responsabile della Segnalazione potrà fissare **incontri diretti** entro un termine ragionevole in luogo di volta in volta stabilito. A seguito dell'incontro il Responsabile della Segnalazione provvederà a trascrivere il contenuto della Segnalazione ricevuta nella piattaforma dedicata creando un fascicolo della segnalazione preservando così il contenuto e l'identità del segnalante. Le successive comunicazioni con il Segnalante avverranno tramite la piattaforma informatica.

Il Responsabile della Segnalazione potrà autorizzare un soggetto Collaboratore a coadiuvarlo nella gestione dell'istanza.

Il soggetto Collaboratore è soggetto ai medesimi obblighi di riservatezza del Responsabile della Segnalazione la cui violazione è punita a livello disciplinare. In ogni caso, il Responsabile della Segnalazione avrà l'onere di mantenere riservati i dati identificativi del Segnalante e il contenuto della Segnalazione.

Art. 4. Attività di accertamento delle Segnalazioni. Principi comuni a tutti i canali di Segnalazione interna.

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione sono affidate al Responsabile della Segnalazione, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna per l'accertamento delle violazioni rappresentate.

È previsto un gruppo di lavoro dedicato per svolgere l'attività di verifica e di analisi delle Segnalazioni oggetto della presente procedura (ruolo di Collaboratore) composto da soggetti in possesso di competenze trasversali rispetto ai principali compiti e attività dell'Ente, identificati tramite apposito atto organizzativo che viene reso noto ai dipendenti. Tale personale dovrà essere debitamente formato sui contenuti di cui al d.lgs. 24/2023.

Entro **sette giorni** dalla ricezione della Segnalazione il Responsabile della Segnalazione comunica al Segnalante la ricezione dell'istanza.

La Segnalazione è considerata inammissibile per:

- a) assenza della lesione all'interesse o all'integrità dell'Ente;
- b) incompetenza del Responsabile della Segnalazione sulle questioni segnalate ai sensi del d.lgs. 24/2023;
- c) infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare l'avvio di specifici accertamenti;
- d) finalità palesemente emulativa;
- e) contenuto generico della Segnalazione da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero Segnalazione corredata da documentazione irrilevante;
- f) produzione di sola documentazione in assenza della Segnalazione di violazioni previste dal d.lgs. 24/2023.

Qualora la Segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, il Responsabile della Segnalazione può chiedere al Segnalante di integrarla. In mancanza di integrazioni entro il termine assegnato dal Responsabile della Segnalazione o in presenza di integrazioni insufficienti e negli altri casi previsti dalle lettere precedenti il Responsabile della Segnalazione procede all'archiviazione diretta, comunicando tale archiviazione al Segnalante tramite la piattaforma web.

Le **Segnalazioni effettuate in forma anonima** sono quelle da cui non è possibile ricavare l'identità del Segnalante. Le stesse saranno prese in considerazione dal Responsabile della Segnalazione solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato, circostanziato e relazionato a contesti determinati (es. indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Il Responsabile della Segnalazione comunicherà l'esito della valutazione di ammissibilità al Segnalante tramite la piattaforma web.

Il Responsabile della Segnalazione può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture e figure interne e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni. Tali soggetti saranno sottoposti alle medesime previsioni di riservatezza prescritte per il Responsabile della Segnalazione.

L'unico metodo di comunicazione tra il Segnalante ed il Responsabile della Segnalazione è tramite la piattaforma web dedicata.

Qualora, all'esito delle opportune verifiche la Segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il Responsabile della Segnalazione, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- 1) a comunicare l'esito dell'accertamento all'organo amministrativo dell'Ente ed al responsabile dell'ufficio di appartenenza dell'autore della violazione, affinché provvedano all'adozione dei provvedimenti di competenza incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- 2) a presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente, nelle fattispecie più gravi, e se sussistono i presupposti di legge.

Il Responsabile della Segnalazione, a conclusione degli accertamenti, e comunque entro **tre mesi** dal ricevimento della Segnalazione, informa dell'esito o dello stato di avanzamento del procedimento il Segnalante tramite la piattaforma web dedicata che assicura le opportune precauzioni a garanzia della sua tutela.

Laddove si renda necessario, l'organo di indirizzo politico può autorizzare il Responsabile della Segnalazione ad estendere i predetti termini a fronte di richiesta motivata da parte del Responsabile della Segnalazione.

Il Responsabile della Segnalazione potrà trasmettere gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della Segnalazione, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del Segnalante.

La Segnalazione potrà essere trasmessa alle Autorità giudiziarie competenti.

Qualora il Responsabile della Segnalazione si trovi in posizione di conflitto di interessi, la Segnalazione sarà gestita da un soggetto idoneo a sostituirlo nella gestione e analisi della Segnalazione, di volta in volta individuato, il quale dovrà garantire comunque la riservatezza dell'identità del Segnalante e della Segnalazione. Tale individuo sarà soggetto ai medesimi obblighi di riservatezza del Responsabile della Segnalazione la cui violazione è punita a livello disciplinare.

Titolo II- Il Sistema di tutele

Art. 5. Condizioni di tutela

Il sistema di protezione previsto dal d.lgs. n. 24/2023 si compone dei seguenti tipi di tutela:	1. la tutela della riservatezza del Segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella Segnalazione; 2. la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall’Ente in ragione della Segnalazione, e le condizioni per la sua applicazione; 3. le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni; 4. la previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.
Le misure di protezione previste dal d.lgs. 24/2023 si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:	a) al momento della Segnalazione la persona Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo del d.lgs. 24/2023; b) la Segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 24/2023.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione. Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al d.lgs. 24/2023 non sono garantite e alla persona Segnalante è irrogata una sanzione disciplinare, anche in ipotesi di Segnalazioni anonime, se la persona Segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni. Il Segnalante, i soggetti menzionati nella Segnalazione, i colleghi di lavoro, i facilitatori, gli enti del Segnalante non possono subire alcuna ritorsione.

Tutela della riservatezza

L’identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Dalla previsione dell'obbligo di riservatezza derivano una serie di corollari:

1. la sottrazione della Segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e dall'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013.
2. L'Ente garantisce la riservatezza durante tutte le fasi del procedimento di Segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle Segnalazioni ad altre autorità competenti.

La riservatezza della persona coinvolta o menzionata viene garantita anche:

- nel caso di Segnalazioni effettuate in forma orale attraverso sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole;
- quando la Segnalazione viene effettuata con modalità diverse da quelle istituite dall'Ente;
- quando la Segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato al trattamento delle Segnalazioni, al quale va in ogni caso trasmessa senza ritardo e in ogni caso entro sette giorni.

La tutela dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella Segnalazione va garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.

Non è punibile il soggetto (persona fisica o giuridica) che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la Segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata. In tale ipotesi è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Art. 6. Tutela da discriminazioni e ritorsioni

Eventuali comportamenti adottati in violazione delle misure di tutela del Segnalante e/o di altri soggetti protetti dal d.lgs. 24/2023, nonché l'adozione di misure discriminatorie, ritorsive o sleali nei confronti dello stesso, potranno dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile.

Il d.lgs. n. 24/2023 disciplina le comunicazioni ad ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) delle ritorsioni che i soggetti ritengono di aver subito a causa della Segnalazione effettuata.

L'Ente promuove, a tutela dei Segnalanti, un'efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla Segnalazione degli illeciti, a tutela del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione dedicati.

Costituisce ritorsione qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato quale effetto provocato in via diretta o indiretta dalla ritorsione ed insito nel contenuto della ritorsione stessa.

Esempi di ritorsioni previste dal d.lgs. 24/2023 sono:

a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni.

Per godere della protezione:

- a) il soggetto ha segnalato in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto.
- b) la Segnalazione è stata effettuata secondo quanto previsto dal Capo II del decreto.
- c) è necessario un rapporto di consequenzialità tra Segnalazione effettuata e le misure ritorsive subite.

Non sono sufficienti invece i meri sospetti o le voci di corridoio. Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare.

Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione delle responsabilità, la tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

Art. 7 Trattamento dei dati personali

L'Ente garantisce la protezione dei dati personali raccolti per le finalità della presente procedura, applicando le misure richieste dall'art. 13 D.Lgs. 24/2023.

Il trattamento è effettuato ai sensi dell'art. 6 GDPR per l'adempimento degli obblighi di legge. Ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR, è necessario raccogliere il consenso dell'interessato per poter rilevare l'identità del Segnalante, nel caso di attivazione del procedimento disciplinare da parte dell'Ente contro il presunto autore della condotta segnalata, qualora l'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare.

L'Ente, prima dell'inizio del trattamento, effettua una valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 GDPR per documentare e valutare le misure di sicurezza applicate ai canali di Segnalazione interni.

La valutazione di impatto descrive le modalità adottate per informare gli interessati ai sensi dell'art. 13-14 GDPR. La valutazione di impatto documenta i casi in cui sia necessario raccogliere il consenso per il trattamento dei dati personali.

In fase di raccolta, i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Il Responsabile della Segnalazione e gli eventuali Collaboratori sono autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2 quaterdecies, D.Lgs. 196/2003.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

DigitalPA, con sede legale in Cagliari (CA), Via San Tommaso D'Aquino n° 18/A, P.IVA 03553050927 - quale fornitore del servizio di erogazione e gestione operativa della piattaforma tecnologica di digital whistleblowing - è nominato Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Art. 8. La conservazione dei dati

Le Segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza della normativa applicabile.

La valutazione di impatto sul trattamento dei dati personali individua eventuali altri tempi di conservazione dei dati sulla base dei processi applicabili.

Art. 9. Sistema di responsabilità

L'Ente vieta qualsiasi forma di ritorsione - atto o omissione minacciata, raccomandata o effettiva, diretta o indiretta, che causa o possa causare danno - connessa alla Segnalazione effettuata.

Le violazioni degli obblighi previsti dalla presente procedura configurano responsabilità disciplinare.

Disposizioni finali

La procedura individuata nel presente atto per il whistleblowing, nonché i profili di tutela del Segnalante e le forme di raccordo con le altre strutture per i reclami, saranno sottoposti a revisione periodica annuale da parte del Responsabile della segnalazione per verificare possibili lacune o incomprensioni anche da parte dei dipendenti e collaboratori.

La presente procedura è trasmessa alle organizzazioni sindacali.

Il Responsabile della segnalazione e l'Ente ciascuno per i propri ruoli e competenze, cureranno la massima diffusione e la formazione inerente alla presente procedura.

Le informazioni sulle procedure di whistleblowing attivate dall'Ente sono consultabili e accessibili a tutte le parti interessate, compresi tutti i potenziali whistleblower, nella pagina web del sito istituzionale dell'Ente.

Allegato 1

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

(c.d. whistleblowing)

I soggetti che intendono segnalare le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente di cui sono venuti a conoscenza nel contesto lavorativo possono utilizzare questo modello di Segnalazione.

INFORMAZIONI UTILI

- Per presentare la segnalazione e per effettuare le successive integrazioni deve essere utilizzato un unico canale.
- L'utilizzo della piattaforma raggiungibile al link enac.segnalazioni.net è il canale prioritario.
- Non vanno presentate duplicazioni della stessa segnalazione.
- Le segnalazioni effettuate in forma anonima sono trattate come segnalazioni ordinarie (potranno essere successivamente integrate con le generalità del segnalante ai fini di acquisire le eventuali tutele e misure di protezione per le ritorsioni).
- Laddove dalla segnalazione emergessero profili di rilievo penale e di danno erariale, il Responsabile della Segnalazione provvederà a trasmettere la segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie.
- Laddove le competenti Autorità giudiziarie dovessero richiedere i dati identificativi del segnalante, il Responsabile della Segnalazione è tenuto a fornire tale indicazione.
- Allegato 2 - Informativa dati personali

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

(c.d. whistleblowing)

Vuoi fornire le tue informazioni identificative?	☐ Sì ☐ No
Cognome e nome del segnalante	
Qualifica del segnalante	
Ente in cui si è verificata la condotta illecita	
Data / Periodo del fatto	
Luogo in cui si è verificato il fatto	
Recapiti per contatto e notifica tempistiche ed esito del procedimento	
Descrizione del fatto (condotta ed evento)	
Attualità della condotta	☐ La condotta illecita si è conclusa ☐ La condotta illecita è ancora in corso o si verifica ripetutamente ☐ La condotta illecita sta per verificarsi
Autore/i del fatto	
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo	
Eventuali documenti a sostegno della segnalazione	
Ha già presentato altre segnalazioni sui medesimi fatti?	☐ Sì ☐ No Se sì a: ☐ Corte dei Conti ☐ Autorità giudiziaria ☐ Polizia ☐ Carabinieri ☐ Guardia di Finanza ☐ Ispettorato per la Funzione pubblica ☐ Altre Forze di Polizia Esito segnalazione:

M10 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Codice documento: M10

Versione: Rev. 2/2026

Data: 28/07/2026

Titolare del trattamento: ENAC Ente Nazionale Canossiano ETS (ENAC ETS)

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), ENAC Ente Nazionale Canossiano ETS informa gli interessati sulle modalità di trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito delle segnalazioni di whistleblowing disciplinate dal D.Lgs. 24/2023.

Titolare del trattamento

ENAC Ente Nazionale Canossiano ETS

Via Rosmini, 10 – 37123 Verona (VR)

Per informazioni relative al trattamento dei dati personali o per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR è possibile contattare il Titolare all'indirizzo: privacy@enac.org.

ENAC ETS non ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD), non ricorrendone i presupposti previsti dalla normativa vigente.

2. SOGGETTI INTERESSATI

La presente informativa si applica ai segnalanti, ai facilitatori, alle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione, agli eventuali testimoni e a tutti i soggetti i cui dati personali siano contenuti nella documentazione della segnalazione.

3. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE

Il trattamento è effettuato per ricevere, istruire e gestire le segnalazioni di whistleblowing, adottare le misure conseguenti, adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 24/2023 e tutelare i diritti dell'Ente in eventuali procedimenti disciplinari, amministrativi o giudiziari. Le basi giuridiche sono l'art. 6, par.1, lett. c) ed f) del GDPR. L'eventuale rivelazione dell'identità del segnalante avviene esclusivamente nei casi previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 24/2023.

4. CATEGORIE DI DATI

Sono trattati dati identificativi, dati di contatto, informazioni contenute nella segnalazione, eventuali categorie particolari di dati e dati relativi a reati o procedimenti, se pertinenti alla segnalazione.

5. NATURA DEL CONFERIMENTO

La presentazione della segnalazione è volontaria. Il conferimento dei dati necessari consente la corretta istruttoria della segnalazione.

6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati sono trattati con strumenti cartacei e informatici, attraverso la piattaforma DigitalPA, adottando adeguate misure tecniche e organizzative, inclusi sistemi di cifratura, controllo degli accessi e tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

7. DESTINATARI DEI DATI

I dati possono essere trattati dal Responsabile Whistleblowing e dal personale autorizzato. DigitalPA opera quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR. I dati possono essere comunicati ad ANAC, Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti o altre Autorità competenti nei casi previsti dalla legge.

8. TRASFERIMENTI EXTRA UE

I dati sono trattati all'interno dell'Unione Europea. Eventuali trasferimenti verso Paesi terzi avverranno esclusivamente nel rispetto degli artt. 44 e seguenti del GDPR.

9. CONSERVAZIONE

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario alla gestione della procedura e, comunque, per non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale, salvo ulteriori esigenze di tutela giudiziaria.

10. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR, nei limiti stabiliti dall'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003, qualora l'esercizio di tali diritti possa compromettere la riservatezza dell'identità del segnalante.

11. RECLAMO

Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO ALLA RIVELAZIONE DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALENTE

Da utilizzare esclusivamente nei casi previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 24/2023, qualora la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per garantire il diritto di difesa della persona coinvolta in un procedimento disciplinare.

Il/La sottoscritto/a _____
Nato/a a _____

- di aver ricevuto l'informativa M10 Rev. 2/2026 e di averne compreso il contenuto;
- di aver espresso liberamente la propria scelta relativamente al consenso facoltativo sopra indicato

☐ PRESTA il consenso
☐ NEGA il consenso

Luogo e data _____ Firma _____

**M10 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELL'AMBITO DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING**